

Il perfezionamento del reato di favoreggiamento della prostituzione. Nota a Cass., Sez. III Pen., 14 novembre 2025, ud. 8 ottobre 2025, n. 37185

The consummation of the offence of aiding and abetting prostitution. Note to the Supreme Court of Cassation, Criminal Section III, No. 37185, November 14, 2025

di Giada Tavano e Andrea Tavano¹

Abstract [ITA]: Il presente contributo esamina una recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione relativa alla configurazione del reato di favoreggiamento della prostituzione. La decisione, inserendosi nel solco dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadisce l'ampiezza della nozione di "favoreggiamento" e chiarisce che la fattispecie deve ritenersi integrata in presenza di qualsiasi condotta oggettivamente idonea a facilitare l'altrui attività di meretricio, anche in assenza di abitualità.

Abstract [ENG]: *The present contribution examines a recent ruling of the Supreme Court of Cassation concerning the consummation of the offence of aiding and abetting prostitution. The decision fits right into the framework of settled case law, reiterating the broadness of the notion of "facilitation" and clarifying that the offence must be considered integrated whenever the conduct is objectively suitable to facilitate prostitution of others, even in the absence of habitual behaviour.*

Parole chiave: Favoreggiamento della prostituzione – abitualità – legittimità costituzionale

Keywords: *Aiding and abetting prostitution – habituality – constitutional legitimacy*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto e i motivi di ricorso. – 3. Le motivazioni rese dalla Corte. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

La pronuncia in commento, resa dalla III Sezione Penale della suprema Corte di Cassazione, si presta a una riflessione sul perimetro applicativo del reato di favoreggiamento della prostituzione, attraverso un'analisi della struttura e dei caratteri della fattispecie.

La Corte, nel confermare la condanna pronunciata nei gradi di merito, ha valorizzato, nell'occasione, l'idoneità della condotta a rendere, consapevolmente, più agevole l'altrui attività di meretricio, giudicando irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, il carattere episodico dell'intervento ausiliario.

Ne emerge una lettura della norma incriminatrice orientata a privilegiare il profilo funzionale dell'azione rispetto a valutazioni meramente quantitative o temporali, con una soluzione che deve essere vagliata criticamente nel prisma del principio di offensività.

2. Il fatto e i motivi di ricorso.

La vicenda processuale ha preso avvio dalla contestazione del reato di favoreggiamento della prostituzione, ascritto all'imputato per aver accompagnato con la propria autovettura, in due occasioni

¹ Sebbene il lavoro sia frutto di riflessioni congiunte dei due Autori, i paragrafi 1 e 3 sono stati redatti dall'Avv. Giada Tavano, mentre i paragrafi 2 e 4 dall'Avv. Andrea Tavano.

nell'arco di un mese, alcune donne sul luogo in cui esse esercitavano attività di meretricio, percependo per di più, un corrispettivo in denaro.

All'esito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Brindisi aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato contestato, condannandolo alla pena di due anni e due mesi di reclusione, con sentenza confermata integralmente dalla Corte di appello di Lecce.

Avverso tale decisione, l'imputato aveva proposto, quindi, ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi.

Con il primo motivo, in particolare, era stata dedotta la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato, sostenendosi che la condotta contestata – limitata a due episodi nell'arco di un mese – fosse stata meramente occasionale e, pertanto, priva del requisito di abitudine ed offensività necessaria per l'integrazione della fattispecie astratta di favoreggiamento.

Con il secondo motivo, invece, era stata eccepita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, n. 8, della l. 20 febbraio 1958, n. 75 (che richiama il fatto di «chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui», sanzionandolo con la reclusione da due a sei anni), censurando l'entità della pena edittale prevista dal legislatore nonché la mancata previsione di un'attenuante speciale per i fatti di lieve entità.

Secondo il ricorrente, la disciplina avrebbe determinato, allora, un'irragionevole equiparazione sanzionatoria tra favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., impedendo al giudice di operare un adeguato bilanciamento della risposta punitiva rispetto alla concreta gravità del fatto.

2. Le motivazioni rese dalla Corte.

La suprema Corte, innanzitutto, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, muovendo da una ricostruzione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 3, n. 8, della l. n. n. 75/1958 (c.d. "legge Merlin"). Ciò stabilendo: «secondo la consolidata giurisprudenza, il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell'attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente, essendo connotato il reato dal dolo generico e bastando la consapevolezza che il comportamento tenuto agevoli l'attività di prostituzione. Né è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, l'abitudine della condotta. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitudine connessa ad una reiterazione di atti. La disposizione normativa richiama il favorire "in qualsiasi modo" postulando che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione; per cui va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona. Questa Corte ha, inoltre, precisato che costituisce favoreggiamento della prostituzione ogni condotta materiale che concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio di tale attività, rimanendo irrilevante solo l'aiuto che sia prestato esclusivamente alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata. E in tale solco si inseriscono le pronunce che hanno affermato che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato, un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in quanto il negozio giuridico riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non la sua attività di prostituta. Ed è stato

affermato che l'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la *non occasionalità* o l'espletamento di *attività ulteriori* rispetto al suo accompagnamento».

Innanzitutto, è opportuno richiamare, in proposito, l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui la prostituzione viene considerata come qualsiasi tipologia di prestazione sessuale, da chiunque e in favore di chiunque eseguita, dietro corresponsione di un corrispettivo economicamente valutabile².

Muovendo da tale premessa definitoria, il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, attraverso una condotta idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo, senza che, di massima, abbia rilevanza il movente dell'azione³.

Il termine "favorire", secondo l'esegesi giurisprudenziale, è concettualmente sovrapponibile a espressioni quali "aiutare", "rendere più agevole" e "facilitare", ricomprendendosi, dunque, nell'ambito di applicazione della norma, tutte quelle condotte che, in qualsiasi modo vengano poste in essere, risultino oggettivamente idonee a sorreggere la prostituzione altrui. Si tratta, pertanto, di un reato a condotta libera⁴.

In tale prospettiva, il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona mediante qualsiasi modalità di agevolazione che sia in grado, in concreto, di fornire un apporto o un servizio alla prostituta, non richiedendosi necessariamente una condotta materiale di tipo esecutivo, né un contatto diretto tra il reo ed il cliente⁵.

È, allora, sufficiente una qualsiasi forma di interposizione agevolativa, nonché una qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio⁶.

Ad ogni modo, se l'aiuto viene prestato dal cliente alla donna al solo scopo di cortesia, ovvero alla prostituta in quanto persona, secondo la giurisprudenza, non sarà possibile configurare alcun estremo del delitto di favoreggiamento, sebbene tale attività si ponga in una situazione di stretta connessione con l'attività di meretricio. Sul punto, la Cassazione ha statuito che: «il cliente, ma lo stesso vale per la collega, che accompagni *occasionalmente* in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione

² Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 17394: «nella nozione di prostituzione deve farsi rientrare qualsivoglia attività sessuale, posta in essere dietro corrispettivo, anche se priva di contatto fisico tra prostituta e cliente, i quali possono trovarsi addirittura in luogo diverso. Unica condizione è la possibilità per il secondo di interagire con la prima». La dottrina, in proposito, ha sottolineato come elementi caratterizzanti la prostituzione disciplinata dalle norme penali compendiate nella legge "Merlin" siano rappresentati dalla finalità di lucro che sottende alla dazione del proprio corpo, nonché dal carattere "indiscriminato" di tale *datio*. Un'altra parte della dottrina ha, inoltre, sostenuto che requisito della prostituzione sarebbe pure l'abitudine della concessione a terzi delle prestazioni sessuali. In argomento, vd. A. CADOPPI – D. BALESTRIERI, *Prostituzione e diritto penale*, in *Il governo del corpo*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da P. Zatti, tomo I, Milano, 2011, 915 ss. Tuttavia, la Cassazione è dell'avviso che il carattere indiscriminato e l'abitudine non siano affatto necessari ai fini della configurazione delle fattispecie descritte dall'art. 3. Vd. Cass., Sez. III, 17 settembre 2019, n. 364.

³ Cass., Sez. III, 20 novembre 2013, n. 6373. Sul concetto di "favoreggiamento" nel diritto penale, vd. D. PULITANO, *Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale*, Milano, 1984, *passim*.

⁴ Cass., Sez. III, 6 marzo 2019, n. 29062: «il delitto di favoreggiamento della prostituzione ha natura di reato a forma libera, che si consuma con il mero compimento di qualsiasi condotta "in qualunque modo" idonea a favorire la prostituzione».

⁵ Cass., Sez. I, sentenza 4 ottobre 2007, n. 39928: «». In argomento, vd. A. DE LIA, "Nessun aiuto a Bocca di rosa!": il monito della Cassazione ed il punto sulla rilevanza penale degli annunci pubblicitari "A.A.A." agli effetti della "legge Merlin", in *Cass. Pen.*, 2018, 1, 326 ss. Sul tema del requisito del contatto fisico, vd. R. BORGOGNO, *La prostituzione "a distanza"*, in *Cass. Pen.*, 2005, 11, 3497 ss.

⁶ Cass., Sez. III, 20 marzo 2001, n. 10938; Cass., Sez. III, sentenza 4 novembre 2005, n. 47226; Cass., Sez. III, 12 dicembre 2019, n. 5910; Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2022, n. 13028.

non incorre nel reato di favoreggiamento della prostituzione»⁷.

Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige, quindi, una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompanied nello stesso luogo ove con la propria auto l'aveva prelevata e, pertanto, tale condotta è del tutto priva di rilevanza penale⁸.

Si tratta di una tesi accolta anche da alcuni studiosi della materia, che, più in generale, hanno proposto una distinzione tra “aiuto alla prostituta” – penalmente irrilevante – e “aiuto alla prostituzione (punibile), individuando tale *discrimen* come una sorta di elemento costitutivo “tacito” di fattispecie⁹.

Nonostante che parte della dottrina ritenga necessaria la reiterazione della condotta del reo nel tempo, fino a configurare il delitto in esame come un reato necessariamente abituale¹⁰, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso contrario. Essa, a riguardo, ha affermato che la norma non richiederebbe una condotta continuativa né una reiterazione tipica, atteso che il legislatore avrebbe inteso punire il favoreggiamento in qualsiasi forma esso venga realizzato. Secondo questa linea interpretativa, pertanto, si sarebbe al cospetto di un reato c.d. “eventualmente abituale”, una sorta di reato abituale “improprio”: «in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto, attesa la natura eventualmente abituale dei reati, solo in questo momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice»¹¹.

Insomma, sulla scia dell'orientamento interpretativo che da tempo caratterizza le espressioni giurisprudenziali, le fattispecie criminose di cui all'art. 3, n. 8, della l. n. 75/1958, non esigerebbero affatto l'abitualità della condotta, potendosi integrare, specie nel contesto dello sfruttamento, anche a seguito di un solo episodio; ciò in ragione delle finalità di reprimere ogni fenomeno di indebita intromissione, a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta nei confronti di un soggetto già dedito al meretricio¹².

Si tratta di un'impostazione che, però, con particolare riferimento al favoreggiamento, deve essere “riconciliata” con quelle pronunce per le quali, come sopra si è ricordato, la condotta punibile non potrebbe essere neppure quella di tipo del tutto occasionale; in sostanza, non si è dinnanzi ad un reato necessariamente abituale, ma neppure ad una figura che possa integrarsi in difetto di un'apprezzabile ripetitività.

Nel caso che ci occupa, dalle risultanze istruttorie, per come descritte in sentenza, era emerso che l'imputato fosse stato sorpreso in solo due occasioni, in un ristretto lasso temporale, nell'atto di accompagnare con la propria autovettura tre prostitute.

Secondo la suprema Corte di Cassazione, allora, tale condotta, pur connotata da episodicità, ben

⁷ Cass., Sez. III, 25 marzo 2025, n. 16535. Su questo argomento, vd. anche A. MASSARO, *Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in senso oggettivo e offensività in concreto*, in *Giur. Cost.*, 2019, 3, 1617 ss; A.M. MAUGERI, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2020, 2, 908 ss.

⁸ Cass., Sez. III, 19 novembre 2004, n. 44918.

⁹ Il riferimento è a T. PADOVANI, *Disciplina penale della prostituzione*, Pisa, 2015, 305 ss.

¹⁰ In argomento, vd. G. LA CUTE, *Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione*, in *Giur. Mer.*, 1975, 1, 191 ss. Più di recente, A. MANNA, *La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona. La rilevanza penale della condotta di favoreggiamento*, in *Arch. Pen.*, 2013, 3, 883 ss.

¹¹ Cass., Sez. III, 19 settembre 2019, n. 43255. Sul concetto di reato abituale vd., di recente, F. BELLAGAMBA, *Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa*, Torino, 2023.

¹² Cass., Sez. III, 25 giugno 2002, n. 33615. Anzi, tale elemento costituisce *discrimen* rispetto alla fattispecie di agevolazione. Vd. Cass., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 8074: «in tema di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, l'elemento che, sul piano oggettivo, distingue dal delitto di favoreggiamento della prostituzione quello di agevolazione della prostituzione è costituito, in quest'ultimo, dalla condotta del soggetto agente, che è diretta verso una persona non ancora dedita al meretricio». In argomento, vd. F. GIUNTA, *Le prostituzioni: tra fatto e diritto*, in *Giust. Pen.*, 2013, 7, 2, 473 ss.

avrebbe integrato una forma concreta e penalmente rilevante di favoreggiamento, in quanto idonea a facilitare e rendere celeri gli spostamenti e, di conseguenza, a renderne più agevole e sicuro l'esercizio del meretricio.

Si è dinnanzi, allora, ad una soluzione che desta qualche perplessità, perché essa sembra in contrasto con quegli orientamenti (pure richiamati dalla sentenza annotata) che, per quanto sopra riferito, escludono che siffatti comportamenti – ci si riferisce all'accompagnamento sul luogo del meretricio o il prelievo della prostituta – possano integrare favoreggiamento. Per quanto emerge dalla pronuncia, infatti, la condotta contestata rivestiva senz'altro carattere occasionale, né ricorrevano altri elementi "sintomatici", in termini di espletamento, da parte dell'imputato, di attività ulteriori, di "supporto", materiale o morale, al meretricio.

Per il vero, si potrebbe soggiungere che il versamento di un corrispettivo, da parte delle prostitute e in favore dell'imputato, cui la pronuncia ha operato cenno, avrebbe, semmai, suggerito l'inquadramento della condotta nell'alveo dello sfruttamento. È definibile, infatti, come "sfruttamento" il comportamento di colui che tragga un vantaggio, specie se di natura economica, dall'attività di meretricio¹³.

Tale elemento apre l'orizzonte ad un'altra, complessa tematica, di natura processuale, ovverosia al caso in cui la Corte di cassazione si avveda che il fatto realizzato sia "diverso", in termini di qualificazione giuridica, da quello attribuibile al reo. Fermo che la giurisprudenza, in questi casi, ritiene che il disallineamento non sia affatto idoneo a determinare la nullità della sentenza ed il regresso del procedimento, purché si conceda (contrariamente a quanto accaduto nella specie) all'imputato l'occasione per interloquire davanti alla Corte in relazione alla differente qualificazione astrattamente ipotizzabile¹⁴.

In merito, invece, alla prospettata questione di legittimità costituzionale, la Cassazione l'ha ritenuta inammissibile, in quanto manifestamente infondata.

È stato statuito, in proposito: «va ricordato che l'art. 3 della legge accomuna sotto lo stesso profilo sanzionatorio non solo il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione ma anche ulteriori condotte, tutte ritenute dal legislatore parimenti lesive del bene giuridico tutelato. E la Corte costituzionale ha affermato che le figure delittuose contemplate dall'art. 3 costituiscono espressione della generale strategia di intervento adottata in materia, quella cioè di configurare la prostituzione come attività in sé lecita, vietando, però, nel contempo, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione). Ciò, nella prospettiva di non consentire alla prostituzione stessa "di svilupparsi e di proliferare". E si è precisato che il favoreggiamento si profila come una forma di concorso materiale nella prostituzione altrui, pur con la particolarità che è punito solo in compartecipe e non l'autore del fatto. Il ricorrente lamenta, poi, in maniera generica, anche una sproporzione rispetto ad altre ipotesi di reato, dotate di un'indiscussa maggiore lesività sotto il profilo della tutela dell'individuo. Va evidenziato che il raffronto tra fattispecie normative, dirette a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria della pena, deve avere casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione; nella specie, il ricorrente non individua alcun caso omogeneo comparabile ai fini della sproporzionalità della pena. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle relative cornici edittali, entro il limite generale del principio di proporzionalità; le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli». «Infine, con riferimento alla lamentata mancata previsione di una circostanza attenuante per i casi di lieve entità, la questione non è rilevante, in quanto il fatto che emerge dalla imputazione e dalle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna non si profila connotato da lieve entità».

¹³ Vd. Cass., Sez. III, 12 ottobre 2022, n. 3242.

¹⁴ Cfr. Cass. n. 8074/2025 cit.

Si tratta di una soluzione conforme a quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza Corte, cost., 7 giugno 2019, n. 141, intervenuta sul tema della legittimità costituzionale della figura di favoreggiamento¹⁵.

Quanto alla scelta del legislatore di equiparare, sotto il profilo sanzionatorio, condotte di diverso disvalore, la Corte, poi, nel dichiarare inammissibile la questione sollevata, si è posta sul solco di quelle linee dottrinali che, già in tempi ormai remoti, avevano recisamente escluso la scrutinabilità della questione¹⁶, nonché delle statuizioni della Consulta con cui si è dichiarato che le scelte di politica criminale attuate dal legislatore, anche in materia circostanziale, possono essere censurate solo in casi estremi, al ricorrere di forme patenti di irragionevolezza/arbitrarietà¹⁷.

4. Conclusioni.

La pronuncia della Cassazione conferma, in linea di principio, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di favoreggiamento della prostituzione si configura ogniqualvolta la condotta dell'agente sia oggettivamente idonea a facilitare l'altrui attività di meretricio.

La Corte ha ribadito che non è richiesto il requisito dell'abitudine, in quanto ciò che rileva è la concreta incidenza della condotta sull'esercizio della prostituzione, valutata in termini funzionali.

Nel caso di specie, però, tali paradigmi sono stati applicati, ai fini della conferma della sentenza di condanna, in ordine all'accompagnamento in auto delle prostitute sul luogo del meretricio, connotati da sicuro carattere di occasionalità e in difetto di comportamenti, riferibili all'imputato, sostanzianti un ulteriore ausilio dell'attività. Ovverosia in condizioni che, secondo precedenti statuizioni della medesima Corte, non sarebbero affatto sufficienti ad integrare favoreggiamento.

A ciò si soggiunga, sempre sul piano della tipicità del fatto, come, in effetti, la sentenza in rassegna non abbia operato una compiuta analisi in relazione all'offensività della condotta riferita al reo, nel prisma del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di riferimento, ovverosia, come chiarito dalla Consulta, la "dignità" della persona/prostituta, rivelandosi, perciò, anche nell'ottica delle specifiche censure spiegate dal ricorrente, alquanto apodittica.

Piuttosto, come pure si è avuto modo di accennare, la circostanza che l'accompagnamento fosse intervenuto (perlomeno da quanto emerge dal testo del provvedimento) dietro compenso, avrebbe dovuto indurre la Cassazione a ritenere incongrua la qualificazione giuridica del fatto compendiata nel capo di imputazione e nella sentenza gravata, nel prisma dello sfruttamento, con ogni consequenziale effetto sul profilo processuale.

¹⁵ Su cui vd. A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in www.forumcostituzionale.it, 20 giugno 2019; T. PADOVANI, *Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all'esame di costituzionalità*, in *Genfus*, 2019, 2, 1 ss; F. PARISI, *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?*, in www.lalegislazionepenale.org, 21 novembre 2019; S. SEMINARA, *Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2020, 2, 421 ss; V. MANES, *Sui vincoli costituzionali all'interpretazione in materia penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2021, 4, 1233 ss; G. COCCO, *Introduzione ai rapporti tra legislazione e giurisprudenza*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2023, 5, 1398 ss.

¹⁶ Vd. P. NUVOLONE, *Prostituzione e legittimità costituzionale*, in *Ind. Pen.*, 1972, 2, 289 ss. Sui profili di criticità dello "scarico" di responsabilità, in ordine alla quantificazione della pena, sulla giurisprudenza, vd., di recente R. BARTOLI, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2025, 3, 945 ss.

¹⁷ Vd., *ex multis*, Corte cost., 12 dicembre 2018, n. 222; Corte cost., 24 dicembre 2021, n. 259.